

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 17 del 7 novembre 2023

STANZIAMENTO FONDI BUONI WELFARE AZIENDALE PER L'ANNO 2023

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022;
- il comma 764 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;
- il comma 765 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, che ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di 9.505.000 di euro per l'anno 2023 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 8.500.000 di euro per l'anno 2023 in quota parte Ricostruzione sisma 2012;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5;
- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del

D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”:

- n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;

Viste le seguenti ordinanze commissariali in merito alla programmazione del personale straordinario per gli anni 2021-2023:

- n. 35 del 28 dicembre 2020 “Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57”;
- n. 13 del 7 maggio 2021 avente per oggetto “Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 35/2020 del 28/12/2020;
- n. 27 del 06 dicembre 2021 avente per oggetto “Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570”;
- n. 22 del 09 dicembre 2022 avente per oggetto “Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570”;
- n. 6 del 04 aprile 2023 avente per oggetto “Variazione alla programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570, di cui all'Ordinanza n. 22 del 9 dicembre 2022”;

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 29 agosto 2023 avente per oggetto “Stanziamiento fondi salario accessorio per l'anno 2023 per il personale straordinario previsto dall'ordinanza n.22 del 9 dicembre 2022”, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con la quale si sono confermate le modalità di erogazione del salario accessorio per l'annualità 2023, già stabilite con propria ordinanza n. 16/2022, per il personale dettagliatamente indicato nell'allegato A) alla medesima ordinanza;

Dato atto che nell'allegato A) dell'ordinanza n. 11 del 29/08/2023, per il personale somministrato e a tempo determinato assunto dal Commissario Delegato per il funzionamento della Struttura Commissariale, assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic, è previsto che il salario accessorio sia erogato secondo il sistema incentivante previsto dal CCDI in vigore presso la Regione Emilia-Romagna; inoltre è previsto che la quantificazione degli importi e la relativa liquidazione sono effettuate dai competenti uffici regionali, ai sensi della Convenzione di cui all'ord. 23/2022;

Considerato che:

- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2019 – 2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022;
- il CCDI della Regione Emilia-Romagna è stato sottoscritto definitivamente dalle parti in data 29/12/2022;
- l'art. 12 del predetto CCDI prevede l'applicazione del cosiddetto "Welfare Aziendale", prevedendone i criteri generali di applicazione, demandando l'apposita disciplina ad uno specifico Accordo decentrato;
- in data 02/10/2023 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo sulle "Modalità di erogazione del Welfare Aziendale per l'esercizio 2023 (art. 12 per il personale del comparto - triennio 2022/2024)" dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti;
- che si ritiene di applicare il beneficio dei Buoni spesa digitali previsto dall'Accordo sopracitato anche al personale assunto dal Commissario Delegato e assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e MIC, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Accordo stesso, ad esclusione dell'opzione di rinuncia al beneficio e individuando il valore nominale finale dei Buoni spesa da assegnare nel medesimo valore che sarà individuato dalla Regione Emilia-Romagna a conclusione del procedimento riguardante il suo personale;
- che la spesa riferita al Welfare Aziendale, come precedentemente definito, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, nel limite di euro 8.500.000 di euro per l'anno 2023 in quota parte Ricostruzione sisma 2012;

Richiamata la propria ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", che ha approvato la suddetta convenzione fino al 31/12/2023;

Dato atto che, come prevede la suddetta convenzione, i competenti uffici della Regione Emilia-Romagna si occuperanno delle fasi procedurali di propria competenza delegate previste per l'erogazione dei Buoni spesa 2023 di cui sopra, alle categorie di lavoratori del Commissario Delegato indicate ai punti precedenti;

Ritenuto pertanto nelle more dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei servizi finalizzati alla erogazione e gestione personalizzata di buoni spesa digitali per sostenere il reddito delle famiglie del personale della Regione Emilia-Romagna, di definire che si procederà all'affidamento alla medesima società per unitarietà della procedura mediante procedura sul MEPA di Consip categoria merceologica codice CPV 85320000-8 "Servizi sociali";

Dato atto che la fattura emessa verso il Commissario delegato dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato all'atto dell'ordine, il numero e la data di questo provvedimento, nonché essere inviata all'Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio K1LUHC;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022" approvata con determinazione n. 2335/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n.380 del 13.3.2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025" e in particolare l'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017) come aggiornato con delibere nn. 719 del 8.5.2023 e 1097 del 26.6.2023" a cui si adegua anche il Commissario delegato;

DISPONE

- 1) di applicare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il beneficio dei Buoni spesa digitali previsto dall'Accordo sopracitato anche al personale assunto dal Commissario Delegato e assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Accordo stesso, ad esclusione dell'opzione di rinuncia al beneficio e individuando il valore nominale finale dei Buoni spesa da assegnare nel medesimo valore che sarà individuato dalla Regione Emilia-Romagna a conclusione del procedimento riguardante il suo personale, come dettagliato nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) che la spesa riferita ai Buoni Spesa Welfare Aziendale anno 2023, come precedentemente definito, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1' agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, nel limite di € 8.500.000 di euro per l'anno 2023 in quota parte Ricostruzione sisma 2012;
- 3) di stabilire che a seguito dell'affidamento, attualmente in corso, da parte della Regione Emilia-Romagna dei servizi finalizzati alla erogazione e gestione personalizzata di buoni spesa digitali per sostenere il reddito delle famiglie del personale della Regione Emilia-Romagna, si procederà all'affidamento alla medesima società per unitarietà della procedura mediante procedura sul MEPA di Consip categoria merceologica codice CPV 85320000-8 "Servizi sociali";
- 4) Che la fattura emessa verso il Commissario delegato dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato all'atto dell'ordine, il numero e la data di questo provvedimento, nonché essere inviata all'Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio K1LUHC.

5) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 comma 1, lett. b e dell'art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché dalla Direttiva di Indirizzi Interpretativi come precisato in premessa.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente



COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

Procedura di accesso, assegnazione ed erogazione di Buoni spesa digitali di Welfare aziendale anno 2023, nella forma di fringe benefit, a favore dei dipendenti del "Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012"

Gli **AVENTI DIRITTO** al beneficio dei Buoni spesa 2023 sono individuati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012 (*di seguito: Commissario delegato Sisma 2012*) tra i **propri dipendenti assegnati a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic e rispondenti ai criteri** di accesso declinati dalla Regione Emilia-Romagna nell'Accordo per le modalità di erogazione del Welfare aziendale esercizio 2023 del 02/10/2023 dedicato al suo personale.

I BUONI SPESA 2023:

- **Sono di tipologia e valore nominale variabile:**
 - a. Buoni tipo 3.a) del valore di € 200, erogabili d'ufficio a tutti gli aventi diritto, salvo richiesta di accesso ai Buoni di tipologia diversa;
 - b. Buoni tipo 3.b) del valore di € 225, erogabili agli aventi diritto con ISEE ordinario 2023 uguale/inferiore a € 35 mila, su richiesta e in sostituzione dei Buoni tipo 3.a);
 - c. Buoni tipo 3.c) di valore variabile e indicativo - che sarà successivamente definito sulla base di quanto disposto dalla RER ai punti 4) e 5) dell'Accordo sulle modalità di erogazione del Welfare aziendale Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 02/10/2023, erogabili agli aventi diritto che oltre a possedere ISEE prevista per i Buoni tipo 3.b) hanno anche figli fiscalmente a carico nel 2023, su richiesta e in aggiunta ai Buoni tipo 3.b);
- **Sono erogabili con le procedure dettagliate nel seguito;**
- **Saranno erogati entro l'anno corrente nella forma di *fringe benefit 2023*** ai sensi e per gli affetti dell'art. 40 del D.L. 48/2023.

I DATI PERSONALI con raccolti con la gestione di dette procedure saranno **trattati ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**, come specificato nell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali del Commissario delegato Sisma 2012.

Le **procedure di accesso e assegnazione dei citati Buoni spesa**, e relative informazioni, **sono gestite dagli uffici preposti della Regione Emilia-Romagna**. Su queste procedure, gli aventi diritto potranno avere assistenza e chiarimenti inoltrando apposita richiesta tramite il sistema di ticketing ERRI – sportello Welfare disponibile al link <https://addinsstore.regione.emilia-romagna.it/ERRI.Webform.Interni/?am=25&ar=83>
I medesimi uffici della Regione Emilia-Romagna provvederanno anche alla procedura di **verifica sulla veridicità delle auto-dichiarazioni DPR 445/2000** rese dagli aventi diritto con le richieste di accesso ai Buoni spesa 2023 dedicati a chi ha ISEE ordinario 2023 uguale o minore a € 35 mila e a chi ha figli fiscalmente a carico nel 2023.

La rendicontazione di quanto sopra sarà inoltrata per competenza agli uffici del Commissario delegato Sisma 2012.

Gli uffici preposti della struttura del Commissario delegato Sisma 2012, recepiti i risultati delle procedure per l'assegnazione dei Buoni e di verifica sulle autodichiarazioni DPR 445/2000, **provvedono a gestire:**

- la richiesta al fornitore individuato di emissione dei Buoni spesa 2023 assegnati ad ogni singolo avente diritto;
- l'erogazione/messa a disposizione ad ogni singolo avente diritto dei Buoni spesa 2023 a loro assegnati;
- a richiedere il recupero stipendiale pari al valore nominale di tutti i Buoni spesa 2023 erogati nell'eventualità di risultato negativo dei controlli (verifica di non corrispondenza) su quanto autodichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

A CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO E ASSEGNAZIONE, nel dicembre 2023, ogni singolo avente diritto riceverà alla propria email di servizio specifica **informativa sul valore nominale totale riconosciuto, sulle tempistiche e modalità di erogazione** dei relativi Buoni spesa 2023.

NEL SEGUITO: DESCRIZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI BUONI SPESA 2023 E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO/ASSEGNAZIONE/EROGAZIONE (cosa, chi, come, quando)

A chiusura: Nota informativa su cosa sono i fringe benefit e relative informazioni fiscali valide per il 2023

BUONI SPESA 2023 DEL VALORE NOMINALE DI € 200 EROGABILI D'UFFICIO – BUONI TIPO 3.A

A TUTTI gli aventi diritto è riconosciuta d'ufficio l'assegnazione ed erogazione, senza previsione di richiesta da parte degli interessati, di Buoni spesa 2023 del valore nominale pari a € 200,00 **AD ESCLUSIONE** degli aventi diritto che faranno richiesta di accesso ai Buoni spesa 2023 riservati a chi ha ISEE ordinaria 2023 uguale o inferiore a € 35 mila (*Buoni tipo 3.b*) e a chi ha anche figli fiscalmente a carico nel 2023 (*Buoni tipo 3.c*)

BUONI SPESA 2023 DEL VALORE NOMINALE DI € 225 EROGABILI SOLO SU RICHIESTA – BUONI TIPO 3.B

(SOSTITUTIVI DEI BUONI 3.A)

L'**ACCESSO** ai Buoni tipo 3.b) prevede obbligatoriamente e inderogabilmente istanza di **richiesta ed è riservato** agli aventi diritto che al momento dell'invio della richiesta sono **in possesso di certificazione Inps valida e attestante l'appartenenza alla fascia ISEE ordinario/standard 2023 uguale o minore di € 35 mila** (nota ¹).

Il possesso di detta certificazione e l'appartenenza alla fascia ISEE prevista saranno oggetto di **dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii**, che il richiedente dovrà sottoscrivere (*ponendo il flag nell'apposito spazio nel modulo preposto*) sotto propria personale responsabilità. Dette autodichiarazioni DPR 445/2000 saranno **oggetto di controlli presso l'INPS**.

MODALITÀ E TEMPI DI RICHIESTA:

I Buoni tipo 3.b) possono essere **richiesti inderogabilmente** e senza eccezione alcuna:

- **nel periodo:** dalle ore 10 del 14/11/2023 alle ore 14:00 del 28/11/2023;
- utilizzando il **preposto modulo online** disponibile - nel periodo sopraindicato – **al link:**

https://modulionline-regioneemiliarmagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=WA-COMM-SISMA-2023&MODULE_TESTMODE_KEY=22112584 (nota ³)

L'accesso al modulo prevede identificazione digitale (credenziali regionali oppure SPID/CIE/CNS)

Completata la compilazione ed eseguito l'invio, il richiedente riceverà dal sistema email con indicato il nr di protocollo di registrazione agli atti della sua richiesta.

Dopo il termine temporale dato, **le istanze protocollate sono irreversibili**.

L'ASSEGNAZIONE:%

- sarà riconosciuta **in sostituzione dei Buoni spesa tipo 3.a);**
- sarà in ogni caso e inderogabilmente **condizionata** dalla validità dell'invio della prevista istanza.

¹ Si evidenzia che non è sufficiente il possesso della DSU di richiesta di certificazione Isee; l'Isee corrente valida al momento dell'invio dell'istanza è da considerarsi assimilata all' Isee ordinaria 2023; la certificazione Isee non deve essere allegata alle istanze di richiesta di accesso ai Buoni spesa.

L' **EROGAZIONE** nel mese di dicembre 2023 sarà oggetto di **recupero stipendiale**, pari al valore nominale totale dei Buoni tipo 3.b) richiesti e senza diritto all'assegnazione ed erogazione dei Buoni 3.a), **nel caso** i controlli sulle previste dichiarazioni DPR 445/2000 rilevino anomalie (discordanza con quanto dichiarato). L'eventuale recupero stipendiale non determina la decadenza della validità dei Buoni erogati.

BUONI SPESA 2023 DEL VALORE NOMINALE DI € 225 EROGABILI SOLO SU RICHIESTA – BUONI TIPO 3.C (AGGIUNTIVI AI BUONI TIPO 3.B)

L'**ACCESSO** ai Buoni tipo 3.c) prevede obbligatoriamente e inderogabilmente istanza di **richiesta ed è riservato** agli aventi che:

1. hanno validamente **presentato istanza di accesso ai Buoni tipo 3.b)** e pertanto sono in possesso di valida certificazione Inps attestante l'appartenenza alla fascia ISEE uguale o inferiore a € 35 mila;
2. **hanno figli fiscalmente a carico dal 01/01 al 31/12/2023** (nota ²)

I **Buoni 3.c)** si suddividono nelle due tipologie **“Buoni tipo 4.a”** e **“Buoni tipo 4.b”** con valore nominale **indicativo** (che sarà successivamente individuato in via definitiva come specificato nella prima di questo documento) sulla base della fascia ISEE ordinario 2023 posseduta e attestata con valida certificazione Inps in possesso al richiedente al momento dell'invio della richiesta (nota ¹):

- fascia ISEE ordinario 2023 da € 35.000,00 a 25.001,00 per accedere ai Buoni spesa del valore nominale indicativo, e aggiuntivo ai Buoni tipo 3.b), pari a € 100,00= (**Buoni tipo 4.a**);
- fascia ISEE ordinario 2023 uguale o minore di € 25.000,00 per accedere ai Buoni WA RER 2023 del valore nominale indicativo, e aggiuntivo ai Buoni tipo 3.b), pari a € 200,00= (**Buoni tipo 4.b – alternativi ai Buoni tipo 4.a**).

Il beneficio dei Buoni tipo 3.c) è erogabile a uno solo dei genitori dei medesimi figli fiscalmente a carico nel 2023

MODALITÀ E TEMPI DI RICHIESTA:

I Buoni tipo 4.a) o 4.b) possono essere **richiesti inderogabilmente** e senza eccezione alcuna:

- **nel periodo:** dalle ore 10 del 14/11/2023 alle ore 14:00 del 28/11/2023;
- utilizzando il **preposto modulo online** disponibile - nel periodo sopraindicato – **al link:**

https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=WA-COMM-SISMA-2023&MODULE_TESTMODE_KEY=22112584 (nota ³)

L'accesso al modulo prevede identificazione digitale (credenziali regionali oppure SPID/CIE/CNS)

Completata la compilazione e eseguito l'invio, il richiedente riceverà dal sistema e.mail con indicato il nr di protocollo di registrazione agli atti della sua richiesta.

Dopo il termine temporale dato, **le istanze protocollate sono irreversibili.**

L'ASSEGNAZIONE:

- sarà riconosciuta a **integrazione dei Buoni spesa tipo 3.b)** validamente richiesti (nota ³)
- sarà in ogni caso e inderogabilmente **condizionata** dalla validità dell'invio della prevista istanza.

Il possesso della certificazione ISEE prevista, l'appartenenza alla fascia ISEE indicata e la dichiarazione che l'altra/o genitore non chiede accesso ai Buoni tipo 3.c) saranno oggetto di **dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii, che il**

² Fatto salvo diverse disposizioni e casi specifici stabiliti dal TUIR, per “figli fiscalmente a carico” si deve intendere:

- un figlio fino a 21 anni titolare di assegno unico;
- tra i 21 anni e i 24 anni un figlio è a carico se nell'intero anno solare non percepisce un reddito superiore a 4 mila euro
- oltre 24 anni un figlio è a carico se nell'intero anno solare percepisce un reddito fino a 2.840,51

Si evidenzia che la condizione “a carico”, ai fini della procedura Buoni WARER2023, riguarda il periodo 01/01-31/12/2023

³ Con medesimo modulo online è possibile chiedere l'accesso ai Buoni tipo 3.b e, successivamente, ai Buoni tipo 3.c ; chi intende chiedere solo i Buoni tipo 3.b allo step “figli a carico” indicherà nr figli a carico zero/nessuno.

richiedente dovrà sottoscrivere (ponendo il flag nell'apposito spazio nel modulo preposto) sotto propria personale responsabilità. Dette autodichiarazioni DPR 445/2000 **saranno oggetto di controlli presso l'INPS e presso l'Agenzia delle Entrate**

L' **EROGAZIONE** nel mese di dicembre 2023 sarà oggetto di **recupero stipendiale**, pari al valore nominale totale dei Buoni tipo 3.b) e tipo 3.c) richiesti e senza diritto all'assegnazione ed erogazione dei Buoni 3.a), **nel caso** i controlli sulle previste dichiarazioni DPR 445/2000 rilevino anomalie (discordanza con quanto dichiarato).

L'eventuale recupero stipendiale non determina la decadenza della validità dei Buoni erogati

Procedura di verifiche e controlli post-erogazione

Entro 30 gg dalla messa a disposizione dei Buoni spesa, gli uffici preposti avviano le procedure:

1. di verifica della sussistenza al 31/12/2023 dei requisiti per il rinascimento della qualifica di "avente diritto ai Buoni spesa WA RER 2023;
2. di controllo delle autodichiarazioni rese sotto propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2023, con le modalità previste dalla determinazione dirigenziale RER nr. 24061/2022 del Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio.

A seguito di eventuali difformità risultanti dai controlli rispetto quanto auto dichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/200, gli uffici preposti – di volta in volta – ne daranno comunicazione agli interessati e avvieranno la procedura per il **recupero stipendiale del valore nominale del totale erogato in Buoni spesa**.

COSA SONO I FRINGE BENEFIT E RELATIVI ASPETTI FISCALI ANNO 2023

PER INFORMAZIONI DI DETTAGLIO ED ESAUSTIVE CONSULTARE LA NORMAVA DI RIFERIMENTO O UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE

FRINGE BENEFIT

Cosa sono

I *fringe benefit* sono in pratica compensi in natura (quindi beni ceduti o servizi erogati) che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione principale (che viene corrisposta in denaro). Ad esempio i buoni spesa digitali erogati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del welfare aziendale sono *fringe benefit*.

Aspetti fiscali

Il principio fiscale generale di onnicomprensività prevede che tutto ciò che il datore di lavoro eroga al dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisca reddito e pertanto venga tassato (art. 51, comma 1, TUIR).

Una delle eccezioni a questo principio è prevista appunto per i *fringe benefit*, che non sono tassati solo se il loro valore nell'anno di imposta non supera il **limite di € 258,23** (art. 51, comma 3, TUIR). Se detto limite viene superato, la somma del valore di tutti i *fringe benefit* percepiti nell'anno costituisce reddito ed è quindi imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali. Se il valore complessivo sta invece sotto al limite, lo stesso non è imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.

Per chi nell'anno 2023 avesse più di un rapporto di lavoro, il limite sopra descritto sarà da verificare rispetto al totale del valore dei *fringe benefit* erogati da tutti i datori di lavoro.

Anno 2023

Per l'anno 2023, il limite di € 258,23 è innalzato (art. 40, DL 48/2023) a **€ 3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico** (ossia figli che abbiano nell'anno un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è di euro 4.000).

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L'innalzamento del limite a 3.000 euro spetta anche nel caso in cui il dipendente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU) (ossia nel caso di figli di età inferiore a 21 anni).



COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 per la procedura relativa al beneficio di Buoni spesa digitali (nella forma di fringe benefit) nell'ambito Welfare Aziendale 2023 a favore del personale della Struttura del "Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012"

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR), il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012 - *di seguito: Commissario delegato Sisma 2012*) - in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Commissario delegato Sisma 2012, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, cap 40127, C.F./P.I. 91352270374, pec commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente (DPO) è contattabile all'indirizzo dpocommissarioricostruzione@regione.emilia-romagna.it o presso Protendo Società cooperativa, Via Marconi 4/2 ,40057, Granarolo dell'Emilia, Bologna. IT.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". La Regione Emilia-Romagna, titolare del contratto a cui il Commissario delegato si uniforma sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali, e se dichiarati quelli dei figli fiscalmente a suo carico nel 2023, sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. È autorizzato al trattamento il personale della Giunta della Regione Emilia-Romagna, che fornisce supporto nella procedura di accesso e assegnazione dei buoni spesa digitali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali, e se dichiarati quelli dei figli fiscalmente a suo carico nel 2023, viene effettuato dal "Commissario delegato Sisma 2012" per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) ed e) del GDPR non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati:

- per la concessione del beneficio dei Buoni spesa digitali, nella forma di fringe benefit e nell'ambito del Welfare aziendale anno 2023, al personale del Commissario delegato Sisma 2012 assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic. e rispondente ai criteri di accesso declinati dalla Regione Emilia-Romagna nell'Accordo per le modalità di erogazione del Welfare aziendale esercizio 2023 del 02/10/2023 dedicato al suo personale
- per la corretta elaborazione delle ritenute fiscali e contributive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del D.L. 48/2023.

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, in base agli articoli 15-21 del GDPR:

- di avere accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda;
- di opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua particolare situazione, da esplicitare;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al paragrafo 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere a tali finalità.